

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2020, n. 32-2081

Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconda proposta di modifica anno 2020 alla Commissione europea.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che

con la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ed abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e s.m.i.;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e s.m.i., in particolare l'art. 11 disciplina le procedure di modifica dei programmi di sviluppo rurale;

il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014, e s.m.i.;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e s.m.i.;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, e s.m.i., in particolare l'art. 4 che stabilisce nel dettaglio le procedure e tempistiche per la modifica dei programmi di sviluppo rurale;

l'articolo 81 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'articolo 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi;

il Regolamento (UE) n. 702/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato in GUUE L 193/2014);

i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, dettano disposizioni relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

la Commissione europea con la comunicazione 2014/C204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020"

stabilisce, in particolare, le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti per i settori agricolo e forestale e quelli per le zone rurali saranno considerati compatibili con il mercato interno;

L'Accordo di partenariato sul ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi comunitari, inviato alla Commissione europea dal Governo nazionale in data 22 aprile 2014, è stato adottato dalla stessa Commissione in data 29 ottobre 2014;

L'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti FEASR 2014-2020, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 16 gennaio 2014 (rep. N. 8/CSR), prevede l'assegnazione al PSR della Regione Piemonte di una quota FEASR pari a 471.325.000 euro, con una spesa pubblica cofinanziata totale pari a 1.092.978.000 euro; la partecipazione del FEASR corrisponde al 43,12% della spesa pubblica; la restante quota di partecipazione nazionale (Stato più Regione) è a carico dello Stato nella misura del 70% e della Regione nella misura del 30%;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 260 del 28 agosto 2014 è stata adottata la proposta del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, disponendone l'invio alla Commissione europea;

con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 2396 del 9 novembre 2015 è stato recepito il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 ("Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative"), stabilendo, tra l'altro:

- di dare mandato alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di adottare i provvedimenti e svolgere le procedure necessarie per l'apertura dei bandi PSR - in particolare l'istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del paragrafo 15.2 del PSR 2014-2020 - dettando le opportune disposizioni organizzative nell'ottica di una semplificazione amministrativa e gestione efficace ed efficiente del Programma;
- di dare mandato alla medesima Autorità di Gestione di presentare, ove necessario, le future proposte di modifica del PSR alla Commissione europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e su autorizzazione della Giunta regionale;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti", tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR "Composizione prevista del Comitato di sorveglianza";
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l'approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l'esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall'approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 14 - 4451 del 22 dicembre 2016 è stata approvata la prima proposta di modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;

con la Decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 sono state approvate ufficialmente le proposte di modifica di cui sopra;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 15 - 4760 del 13 marzo 2017 è stata recepita la Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 della Commissione europea di approvazione delle suddette prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 10 - 5577 del 4 settembre 2017 è stata approvata, con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, la proposta di modifica alla Commissione europea relativa allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate;

con la Decisione della Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 44 - 6043 del 1° dicembre 2017 sono state recepite le modifiche relative allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6144 del 15 dicembre 2017 sono state approvate le seconde proposte di modifica anno 2017 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;

con la Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 - 6621 del 16 marzo 2018 sono state recepite le seconde proposte di modifica anno 2017 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 40 - 7147 del 29 giugno 2018 è stata approvata, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, la proposta di modifica alla Commissione europea per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus");

con la Decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 12-7505 del 7 settembre 2018 è stata recepita , relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, la proposta di modifica per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus"), a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8015 del 7 dicembre 2018 sono state approvate le seconde proposte di modifica anno 2018 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, da presentare alla Commissione europea;

con la Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 18-8433 del 1 marzo 2019 sono state recepite, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, le seconde proposte di modifica anno 2018, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 15-313 del 27 settembre 2019 sono state approvate le proposte di modifica anno 2019 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;

con la Decisione della Commissione europea C(2019)8194 del 13 novembre 2019 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 5-679 del 11 dicembre 2019 sono state recepite, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, le proposte di modifica anno 2019, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2019)8194 del 13 novembre 2019;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 19-1272 del 24 aprile 2020 sono state approvate le prime proposte di modifica anno 2020 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;

con la Decisione della Commissione europea C(2020)3888 del 5 giugno 2020 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 20-1505 del 12 giugno 2020 sono state recepite, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, le prime proposte di modifica anno 2020, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2020)3888 del 5 giugno 2020.

Preso atto delle proposte di modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte esaminate dal Comitato di Sorveglianza nella consultazione scritta svoltasi dal 24 al 30 settembre 2020, riguardanti modifiche sia di tipo testuale che di tipo finanziario, e in particolare l'introduzione e il finanziamento della nuova Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19" prevista dal nuovo art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, modificato dal Reg. (UE) 872/2020, come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e cibo.

Preso atto del verbale di chiusura di tale Comitato - di cui alla Determinazione dirigenziale n. 659 del 5 ottobre 2020 - con cui l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 stabilisce di trasmettere ufficialmente alla Commissione, previa autorizzazione della Giunta regionale, le sopraccitate proposte di modifica.

Dato atto dell'urgenza necessaria nell'implementazione della Misura 21 poiché, così come previsto dal citato art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, modificato dal Reg. (UE) 872/2020, il sostegno deve essere erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2020.

Dato atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale e non comportano oneri aggiuntivi, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma;

richiamato che la suddetta quota di cofinanziamento regionale trova copertura ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 1/2014 così come modificati con L.R. 6/2016 e L.R. 24/2016.

Ritenuto di approvare la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte, descritta puntualmente nelle schede di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

richiamata la necessità di provvedere urgentemente alla notifica ufficiale alla Commissione europea delle citate proposte di modifica, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014.

ritenuto, pertanto, di demandare alla Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di Gestione, di effettuare tale notifica, nonché di provvedere agli eventuali adeguamenti al testo PSR, secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica;

richiamato che le modifiche al PSR, una volta approvate ufficialmente dalla stessa Commissione, saranno recepite con deliberazione della Giunta regionale.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte, descritta puntualmente nelle schede di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e riguardante in particolare l'introduzione e il finanziamento della nuova Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", prevista dal nuovo art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, modificato dal Reg. (UE) 872/2020;

2. di demandare la Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione, a notificare urgentemente alla Commissione europea il testo modificato del PSR 2014 - 2020, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014;

3. di dare mandato, altresì, alla Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione, affinché provveda agli eventuali adeguamenti al testo PSR secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione europea durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica; tenuto conto che le modifiche approvate dalla stessa Commissione saranno recepite con deliberazione della Giunta regionale;

4. di dare atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale e non comportano oneri aggiuntivi, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato



FEASR



Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



**PROPOSTA DI MODIFICHE AL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **PIEMONTE**

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
C(2015)7456 del 28/10/2015**

Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, lettera b), punto ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Articolo 4, par. 2, lettera a), del Regolamento(UE) n. 808/2014

Sommario

1: Introduzione nuova Misura 21 e storni di risorse a suo favore.....	p. 4
2: Integrazione al Capitolo 5 (Strategia) a seguito di introduzione nuova Misura 21.....	p. 13
3: Aiuti di Stato - Integrazione alle Operazioni 7.4.1, 7.5.1, 19.2 (entrate nette).....	p. 14
4: Aiuti di Stato - Aggiornamenti al Capitolo 13.....	p. 16
5: Aiuti di Stato - Integrazione alle Operazioni 7.2.1 e 7.4.1 (notifica “borgate montane”).....	p. 19

1: Introduzione nuova Misura 21 e storni di risorse a suo favore

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A) INTRODUZIONE NUOVA MISURA 21

Il Reg. (UE) 1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 872/2020, all'art. 39 ter prevede la possibilità di inserire nei PSR una nuova Misura denominata "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", codificata come Misura 21 dal Reg. (UE) 1009/2020 che modifica il Reg. (UE) 808, allo scopo di fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e garantire la continuità delle loro attività economiche.

L'AdG del PSR Piemonte intende proporre l'inserimento, all'interno del Programma, della nuova M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", prevedendo un unico tipo di operazione:

Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche", articolata in tre azioni:

- Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;
- Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche;
- Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari.

La M21 si inserisce con le sue operazioni nella focus area 2A volta a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole.

Di seguito vengono riportati gli elementi giustificativi per ciascun settore selezionato per il sostegno, basati sulla raccolta e sistematizzazione dei dati per quantificare gli effetti dell'emergenza Covid.

Le informazioni quantitative sono state reperite dall'ISTAT, da elaborazioni effettuate da CSI Piemonte sui dati di sostegno pubblico, dal CREA sulla banda dati RICA, dall'Anagrafe Agricola Unica e da report di ISMEA. Elementi qualitativi e stime sono stati ricavati dall'analisi della stampa di settore e dall'esperienza dell'Osservatorio rurale dell'IRES Piemonte, basata anche su contatti con testimoni privilegiati.

In merito alla ridotta entità degli aiuti previsti per ciascun settore, si precisa che, considerate le risorse totali attualmente disponibili nel PSR Piemonte, non è possibile prevedere aiuti maggiori vista la numerosità delle aziende interessate. Si è comunque ritenuto essenziale questo tipo di sostegno al fine di dare liquidità alle aziende in difficoltà.

SETTORE ZOOTECNIA DA CARNE

Il settore carne bovina ricopre un ruolo di primo piano nell'agricoltura regionale. Al 2019 la produzione ai prezzi di base (PPB) per la produzione di carne bovina era pari a 421,5 milioni di euro, l'11,8% della PPB prodotta dall'insieme delle attività agricole (coltivazioni e allevamento).

Nel comparto regionale si può evidenziare l'esistenza di due sub-filiere profondamente diverse in termini aziendali, produttivi e organizzativi:

- 1) l'allevamento a ciclo aperto (da "ingrasso"), basato sull'ingrasso di vitelli da ristallo acquistati da aziende locali o importati, rappresenta in termini di capi macellati la porzione maggiore del comparto ed è costituito da aziende di medie e grandi dimensioni;
- 2) l'allevamento a ciclo chiuso, basato sulla rimonta interna; il sistema è diffuso in aziende di ridotte dimensioni e ed è composto soprattutto da allevamenti di capi di razza Piemontese.

Nel complesso, al 31/12/2019 erano presenti in Regione 10.551 allevamenti da carne o misti (9% sul totale nazionale) per un totale di 561.705 capi (19% sul totale nazionale). Le modalità di allevamento prevalenti sono stabulato o intensivo (circa 7.500 allevamenti e circa 370.000 capi).

I macelli hanno incontrato difficoltà operative derivanti dalla necessità di organizzare le strutture per ridurre al minimo i rischi di contagio e mettere in sicurezza gli operatori, con la dotazione di presidi sanitari adeguati, che hanno rallentato l'operatività.

Tale situazione ha generato per gli allevatori di bovini da carne minori introiti dalla ridotta vendita dei capi e un aumento dei costi dovuti alla gestione del bestiame per periodi più lunghi rispetto al normale ciclo produttivo.


Con la chiusura del canale Horeca a pagarne il prezzo più alto sono quei tagli e quelle tipologie per le quali il canale Horeca rivestiva il ruolo prevalente.



Il mercato delle carni bovine si trova ad affrontare le problematiche legate alla difficoltà di piazzare i "tagli scompensati" non ritirati dalla GDO e che usualmente trovano collocamento nei canali Horeca o esportativi.

La filiera è stata privata di uno sbocco importantissimo per alcune referenze (tagli di maggior pregio e altri destinati alla produzione di hamburger); si è trovata quindi alle prese con una profonda riorganizzazione dei propri circuiti distributivi, per i capi adulti, sul fronte delle carni (fase ingrasso) dove a detta degli operatori le macellazioni sono state rallentate oltre che dalle problematiche legate alle restrizioni per l'emergenza sanitaria anche dall'incertezza della domanda, molto cauta soprattutto nell'ultimo mese.

Un aggiornamento effettuato a inizio settembre relativo al comparto dei vitelloni, basato sui dati dei prezzi disponibili sino all'inizio di agosto 2020, mostra come le difficoltà della filiera legate al ridotto assorbimento da parte del canale HORECA si manifestino soprattutto a partire dal mese di maggio; è in corso un calo dei prezzi all'origine dei vitelloni da macello, rilevante soprattutto per la razza Piemontese, molto legata allo sbocco della ristorazione.

I prezzi alla macellazione (fonte: CCIAA Cuneo) hanno subito una diminuzione compresa tra il 4,5% (Blonde d'Aquitaine) e il 10,5% (Charolaise) come si evince dai grafici:





SETTORE FLOROVIVAISTICO

Secondo ISTAT (2018b) il valore di produzione (PPB) del settore florovivaistico nel 2018 è pari a 2,5 miliardi di euro, ovvero il 4,7% della produzione di base dell'agricoltura italiana. Il valore delle esportazioni del florovivaismo nel 2018 è pari a 902,9 milioni di euro, mentre le importazioni equivalgono a 531,8 milioni di € (Fonte: elaborazione CREA-PB, 2020 su dati ISTAT).

In Piemonte la produzione a prezzi di base di fiori e piante in vaso è pari a circa 71 Milioni di €, rispettivamente 15 Milioni di € per fiori e piante e 55 Milioni di € per i vivai, vale a dire il 2,8% del valore totale nazionale.

Le aziende agricole registrate nell'Anagrafe Agricola Unica nel settore florovivaistico (2019) sono complessivamente 519, di cui 471 specializzate in vivai (OTE 232), 3 in floricoltura e piante ornamentali all'aperto (OTE 222) e 45 in floricoltura e piante ornamentali da serra (OTE 212). Più in generale, sempre secondo l'Anagrafe agricola unica del Piemonte a luglio 2020 le aziende che coltivano fiori o piante ornamentali o vivai di piante ornamentali sono 1.722, ma quelle aventi una superficie di almeno 1.000 m² in tali coltivazioni sono 1.375.

Sul mercato interno il comparto ha risentito della chiusura dei punti vendita al dettaglio nel periodo primaverile che ha una particolare importanza per la presenza ravvicinata di numerose occasioni di festa: la Pasqua, le feste famigliari, le

ricorrenze religiose. Per molte aziende tale periodo rappresenta il più significativo dell'anno in termini di fatturato. Inoltre, hanno inciso negativamente le limitazioni delle cerimonie legate ai funerali e il rinvio di numerosi matrimoni.

Sul comparto ha pesato anche il totale blocco delle merci, sia nei luoghi di produzione (serre, vivai, terreni, imprese, laboratori ecc.), sia nei luoghi di interscambio (hangar aeroportuali, porti e magazzini ferroviari), sia alle frontiere. Ciò ha reso pressoché impossibile la ricerca di sbocchi nell'export che negli ultimi anni aveva rappresentato una prospettiva commerciale interessante giungendo a rappresentare circa il 30% del fatturato complessivo.

Il comparto, caratterizzato da una bassa incidenza dell'aiuto pubblico sul reddito netto (l'importo della domanda unica delle aziende florovivaistiche è di circa 2.400 euro/azienda e rappresenta lo 0,5% del totale), è tra i più esposti rispetto ai fattori di vulnerabilità, con incremento del rischio liquidità. In Piemonte per i vivai nel complesso si stima una percentuale di danno sulla produzione ai prezzi di base pari al 52% (28,9 milioni di euro di danno), mentre per il settore fiori e piante da vaso la stima è del 60% (9,4 milioni di euro di danno).

Particolarmente in alcuni ambiti (ad esempio fiori recisi, rami e fogliame per ornamento, ecc.) e aree del Piemonte, le restrizioni hanno limitato l'impiego di manodopera stagionale. Inoltre, problemi si sono riscontrati nell'adeguamento delle strutture per garantire la sicurezza sul lavoro, soprattutto per le strutture di vendita quali garden center e vivai e per le strutture con vendita al dettaglio di fiori, piante, semi, ecc.

In sintesi, gli agricoltori del settore florovivaistico sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, sia a causa delle restrizioni agli spostamenti messe in atto dalle pubbliche autorità, sia per la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, sia infine per l'annullamento o il notevole ridimensionamento di eventi e manifestazioni nei quali i fiori e le piante ornamentali vengono ampiamente utilizzati. Le misure di contenimento dell'epidemia vigenti in Piemonte hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori tali da giustificare l'erogazione di un pagamento una tantum.


SETTORE APISTICO

A partire dal 2010 la domanda di miele a livello globale è cresciuta di circa 20,000 tonnellate l'anno, ed in particolare il mercato dell'Unione Europea (fortemente deficitaria) è diventato il principale importatore (insieme agli USA) di miele extra UE (in particolare cinese),

La crisi sanitaria legata al COVID-19 nel 2020 prosegue e acuisce la situazione di estrema difficoltà climatico-ambientale del 2019, evidenziando la necessità, da parte delle istituzioni, di un segnale di attenzione verso un settore che ha forte impatto ambientale (impollinazione dell'80% delle colture e delle piante selvatiche) sul sistema agricolo e di monitoraggio della qualità del territorio (acqua, aria, evoluzione floristica). L'attività apistica fa del presidio del territorio, della tutela dell'animale allevato e di transumanze i suoi tratti peculiari.

Sulla base dei dati del censimento apistico nazionale, il Piemonte è al primo posto tra le regioni italiane sia come numero di alveari (nel 2019 170.000, pari a circa il 16 % del patrimonio italiano) che come operatori (5.612 apicoltori in Piemonte, pari a circa l'11% del totale nazionale). Dal 2015 è attiva una Anagrafe apistica nazionale.

La situazione di mercato del miele ha risentito nei mesi primaverili del 2020 delle difficoltà di movimentazione dei prodotti sul mercato interno ed estero; la quotazione del miele millefiori sulla piazza di Cuneo è risultata, nel periodo iniziale del COVID 19, la più bassa nel biennio come da grafico seguente (Fonte: CCIAA CN)



Si è verificata una quasi totale assenza di compravendita di miele all'ingrosso e al dettaglio, come riportato dall'Osservatorio nazionale del miele: *"...La sostanziale assenza di transazioni significative non consente ancora una precisa definizione dei prezzi di mercato dei principali mieli.*

Di seguito sono riportate le poche transazioni rilevate dalla rete sul mercato all'ingrosso del miele in fusti e degli scambi tra apicoltori in latte da 25 kg.

In Calabria si registrano alcune transazioni di miele in fusti per partite piccole di 10 quintali:

Miele di agrumi convenzionale 5,50-5,80 €/kg, biologico 5,60-6,00 €/kg

Miele millefiori convenzionale 4,00-4,20 €/kg, biologico 4,30-4,50 €/kg

Miele di acacia convenzionale 6,80-7,50 €/kg, biologico 8,50-9,30 €/kg

Miele di castagno convenzionale 4,00-4,20 €/kg, biologico 4,40-5,00 €/kg"

La scelta delle classi e degli importi inseriti nell'Azione dedicata al settore apistico è legata, oltre che alla quantificazione della disponibilità di economie risultanti dalle misure del PSR, dal numero di aziende apistiche che possono beneficiare dell'aiuto "una tantum" rilevate dall'Anagrafe apistica nazionale.

SETTORI ESCLUSI

La Regione Piemonte ha incaricato l'Ires di raccogliere elementi utili per valutare le conseguenze dell'emergenza causata dalla pandemia di COVID-19 sul comparto agroalimentare e sull'agriturismo in Piemonte. Ne è scaturito un documento, dal titolo *Lo scenario dell'emergenza COVID-19 Analisi per il settore agroalimentare e l'agriturismo in Piemonte*, che prende in esame i principali comparti dell'agricoltura piemontese. Per ciascuno di essi il documento Ires ne individua la vulnerabilità all'emergenza da COVID-19 sulla base dei seguenti criteri:

- Incidenza del sostegno pubblico sul reddito;
- Dipendenza dall'export ;
- Dipendenza dall'import ;
- Dipendenza dalla manodopera stagionale ;
- Dipendenza da canali HORECA e in generale rispetto al settore turistico ;

- Stagionalità dei consumi ;
- Deperibilità del prodotto e difficoltà di stoccaggio ;
- Adeguamento delle strutture per sicurezza sul lavoro;
- Volatilità dei prezzi all'origine e costo dei fattori di produzione .

La Regione Piemonte, considerati i diversi settori, gli incentivi a livello nazionale e regionale già stanziati, l'esiguità del budget disponibile, sentite le Organizzazioni professionali agricole, ha ritenuto di concentrare il sostegno sui settori della zootecnia da carne, florovivaismo e apicoltura, peraltro non soggetti ad alcun aiuto nazionale o regionale.

B) STORNI DI RISORSE A FAVORE DELLA NUOVA MISURA 21

OPERAZIONI CHE NECESSITANO DI RISORSE

Misura 21 – Operazioni 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3 – FA 2A

La nuova Misura 21, così come ipotizzata al punto A), necessita di una dotazione finanziaria pari a ca. 9.645.000 euro di cui:

- ca. 6.000.000 per l'Azione 1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne";
- ca. 2.945.000 per l'Azione 2 "Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche";
- ca. 700.000 per l'Azione 3 "Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari".

Si propone quindi di reperire tali risorse dalle seguenti misure/operazioni.

OPERAZIONI CHE CEDONO RISORSE

Essendo il PSR alla fine della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie al finanziamento della nuova misura 21 possono essere stornate solo da quelle pochissime misure che ancora presentano fondi disponibili, rendendo quasi una scelta obbligata le operazioni da ridurre. In particolare spicca il contributo della misura 1 che, sebbene ritenuta strategica, ha maturato notevoli economie sui bandi emanati che permetterebbero di coprire buona parte del fabbisogno della misura 21.

Inoltre la M1 non sarebbe in grado di uscire in tempi brevi con ulteriori bandi a causa delle criticità emerse e richiederebbe comunque una modifica strutturale che richiede tempo. Si ritiene pertanto più opportuno stornare i fondi in questa fase di emergenza, salvo poi valutarne il ripristino in caso di prolungamento della programmazione con fondi aggiuntivi.

Di seguito si riporta una giustificazione di maggior dettaglio per le singole operazioni.

Misura 1 – Operazione 1.1.1 agricola – multiFA

L'Operazione 1.1.1, con una dotazione di 12,2 M€, finanzia attività di formazione ed è suddivisa in 2 azioni:

- attività formative in campo agricolo con una dotazione 7 M €
- attività formative in campo forestale che presenta una dotazione di 5,2 M €

La modifica proposta interessa la sola azione di formazione agricola.

La scarsa efficienza della misura è dimostrata dal ridotto utilizzo dei fondi messi a bando. Infatti a fronte di una disponibilità complessiva dei due bandi di € 6.000.000, sono stati ammessi a finanziamento circa € 2.300.000 che si sono ulteriormente ridotti a poco meno di 2 M€ in fase di rendicontazione.

Ferma restando l'importanza strategica dell'operazione, ma al contempo considerata la scarsa risposta degli enti di formazione e la bassa qualità delle proposte pervenute nei due bandi emanati, si ritiene che le risorse residue sulla misura siano più utili a fornire risposte ai settori in crisi in questa fase emergenziale. Si propone pertanto di stornare le risorse ancora disponibili, derivanti dalle economie dei bandi emanati, pari a un importo di ca. 3 Meuro.

Misura 1 – Operazione 1.2.1 agricola – multiFA

L'Operazione finanzia attività dimostrative e di informazione in ambito agricolo.

A fronte di una dotazione disponibile di 17,2 Meuro (di cui 3,9 Meuro di trascinamenti) sono state attivate azioni a titolarità regionali per un importo di 2,3 M€ ed è stato aperto un bando pubblico ove sono state ammesse a finanziamento 8 domande per 9,3 Meuro. La presenza di oggettivi problemi di rendicontazione e presunte irregolarità da parte dei beneficiari ha determinato l'attivazione di procedure di controllo e verifica da parte degli Uffici la complessità delle quali fa sì che l'istruttoria per il pagamento delle domande ammesse a finanziamento sia ancora in corso. Il bando ha già maturato circa 1 M€ di economie in fase di saldo ed inoltre sono previste ulteriori riduzioni di finanziamento che si tradurranno in un ulteriore aumento dell'avanzo di spesa nel corso dei prossimi mesi.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia una scarsa efficienza complessiva dell'Operazione, ritenendo utile reimpiegare le risorse residue per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.

Si propone pertanto di stornare le risorse residue per un importo complessivo pari a 2,67 Meuro.

Misura 4 – Sottomisura 4.4 – Operazioni 4.4.1 e 4.4.2 FA 4A

La sottomisura 4.4 prevede tre tipi di operazione:

- 4.4.1 - Elementi naturaliformi dell'agroecosistema
- 4.4.2 - Difesa del bestiame dalla predazione di canidi nei pascoli
- 4.4.3 - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

Ogni operazione ha emanato 2 bandi, come previsto dal cronoprogramma, per un totale di 6. La modifica propone di stornare ca. 810.000 € dalle prime due operazioni (4.4.1 e 4.4.2) derivanti da economie maturate in fase di istruttoria per la 4.4.1 e dal mancato utilizzo delle risorse dell'operazione 4.4.2 dovuto allo scarso successo dei due bandi che si è tradotto nella mancata presentazione di domande di sostegno.

Misura 6 – Operazione 6.4.1 – FA 2A

L'Operazione 6.4.1, che finanzia la creazione e sviluppo di attività extra-agricole, ha visto l'emanazione di un bando nel 2017 per 5,8 M €; l'abbattimento degli importi in fase di istruttoria è stato di oltre il 50% dell'aiuto richiesto, a dimostrazione che l'operazione può dare adito a problemi interpretativi che ne limitano l'efficacia. Inoltre, la maggior parte delle domande pervenute riguarda la realizzazione di agriturismi, ossia una forma di diversificazione ormai ampiamente praticata e sovvenzionata e che si ritiene opportuno non incentivare ulteriormente, tenendo anche conto del fatto che, a seguito della crisi economica generalizzata che ha investito anche il settore agroalimentare in conseguenza dell'insorgere della pandemia da Coronavirus, il settore agro-turistico è già stato destinatario di sovvenzioni da parte della Regione Piemonte con il "Bonus riparti Piemonte", a differenza di parecchi settori produttivi dell'agricoltura

piemontese (allevamenti bovini, floro-vivaistico, apistico) che non hanno sinora avuto alcun sostegno. Si propone lo storno delle risorse ancora disponibili, pari a 2,8 Meuro, al fine del reperimento di fondi per la misura 21.

Misura 16 – Operazione 16.9.1 – FA 2A

L'Operazione finanzia la cooperazione per progetti di agricoltura sociale e presenta un budget, già oggetto di riduzione nell'aprile 2020, di 0,6 Meuro.

L'unico bando, emanato nel gennaio 2018, ha riscontrato un modesto interesse sul territorio: a fronte di un budget complessivo di € 900.000 e di condizioni stabilite dal bando che avrebbero permesso il finanziamento di almeno 15 progetti, sono state presentate 11 domande. In seguito a criticità amministrative legate alla ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, nel dicembre 2018 sono stati riaperti i termini per la presentazione di proposte progettuali sull'operazione. Al termine di questo ulteriore periodo a disposizione degli operatori, il numero di domande di sostegno presentate complessivamente è risultato essere pari a 12. Si tratta di dati che evidenziano un ridotto interesse del territorio per l'operazione: la partecipazione al Bando è tale da non esaurire la dotazione pubblica messa a budget ed inoltre la fase istruttoria si è conclusa con l'ammissione a finanziamento di progetti per circa 230.000€.

La complessità e specificità dei temi affrontati dall'Operazione, la necessità, in particolare per le azioni 2 e 3, di affiancamento di adeguato personale socio-sanitario specializzato nonché di apposite strutture di accoglienza, la bassa intensità di aiuto prevista dalla normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato (50%), rendono poco incentivante la partecipazione dei potenziali beneficiari.

Si propone pertanto di destinare la dotazione residua, derivante da economie maturate negli ultimi mesi, pari attualmente a 325.000 euro al finanziamento della neonata misura 21.

In Regione Piemonte, in ogni caso:

- permane la possibilità di utilizzare altri strumenti per favorire l'agricoltura sociale, possibilità rappresentata in particolare da quei PSL che, a livello locale, hanno previsto al loro interno l'operazione 16.9.1, con un'articolazione conformata alle esigenze degli specifici ambiti territoriali interessati;

- le politiche attuabili relative all'agricoltura sociale possono sfruttare gli strumenti previsti, a livello nazionale, dalla L. 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e a livello regionale dagli artt. 18-20 e 22-23 della L.R. n. 1 del 22 gennaio 2019 (vigente dal 12/03/2020) "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale".

Descrizione delle modifiche proposte

Per le motivazioni sopra descritte si propone:

A) di introdurre nel PSR 2014-2020 della Regione Piemonte la nuova Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", che include le Azioni 1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne", 2 "Sostegno alle aziende floricole e floro-vivaistiche" e 3 "Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari"; il testo integrale della Misura è riportato nell'Allegato 1 alla presente scheda;

B) di stornare da diverse misure/operazioni un importo pari a 9.645.000,00 euro di spesa pubblica cofinanziata (di cui 4.158.924,00 euro di quota FEASR) destinato a finanziare la nuova Misura 21; il dettaglio è riportato nella tabella riepilogativa presente in Allegato 2, così come l'aggiornamento delle schede di cui al Capitolo 10 del PSR "Piano di finanziamento".

Effetti previsti della modifica

L'introduzione della nuova Misura 21 consentirà di fornire in tempi rapidi un'assistenza di emergenza alle aziende agricole dei settori individuati, particolarmente colpite dalla crisi di COVID-19, e garantire la continuità delle loro attività economiche mettendo a disposizione una certa liquidità, come previsto dall'art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Gli indicatori saranno modificati come riportato nell'apposito Allegato 3.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell'Accordo di partenariato.

2: Integrazione al Capitolo 5 (Strategia) a seguito di introduzione nuova Misura 21

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito dell'introduzione della nuova Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", si rende necessario aggiornare il Capitolo del PSR in oggetto, inserendo la Misura 21 tra quelle già presenti e collegate alla Focus Area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole).

Descrizione delle modifiche proposte

Il Capitolo 5 "Strategia", al punto 5.2 "La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici...", viene così modificato in corrispondenza della Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività":

A) al fondo del paragrafo "Scelta delle misure di sviluppo rurale" viene aggiunto il seguente punto:

- *M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (art. 39 ter)*

B) al termine del paragrafo "Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale" viene inserita la seguente frase:

"A seguito dell'emergere, nei primi mesi del 2020, della pandemia causata dal virus COVID-19, e delle conseguenti ripercussioni negative sui vari comparti economici, tra cui anche l'agricoltura e i settori collegati, e sulla base di quanto previsto dal Reg. (UE) 1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 872/2020, che all'art. 39 ter prevede la possibilità di inserire nei PSR una nuova Misura denominata "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", codificata come Misura 21, tale nuova Misura è stata introdotta nel PSR allo scopo di fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e garantire la continuità delle loro attività economiche."

Effetti previsti della modifica

Il punto 5.2 del PSR viene aggiornato con l'introduzione della nuova Misura 21, collegata alla Focus Area 2A.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Gli indicatori saranno modificati come riportato nell'apposito Allegato 3.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell'Accordo di partenariato.

3: Aiuti di Stato - Integrazione alle Operazioni 7.4.1, 7.5.1, 19.2 (entrate nette)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

Nel corso delle istruttorie di pratiche riguardanti le misure del PSR 7.5.1 e 19 sono emersi alcuni dubbi sulle possibili discordanze fra quanto normato dalle relative Decisioni della Commissione per gli aiuti notificati e quanto ritenuto dalla Regione Piemonte in merito alla valutazione delle "entrate nette"; si è pertanto preferito chiarire i punti oggetto di perplessità con la Commissione, che ha risposto – confermando l'impostazione regionale – con specifiche note (Ares(2020)2855187 del 3.6.2020 per l'operazione 7.5.1 e Ares(2020)3683898 del 13.7.2020 per la misura 19). Al fine di una piena trasparenza, in accordo con la Commissione stessa, si ritiene di riportare nel testo delle singole Operazioni quanto chiarito.

In merito all'Operazione 7.4.1, le precisazioni relative alla valutazione delle "entrate nette" sono state già inserite nei moduli di notifica alla Commissione (al momento si è in attesa della relativa Decisione), e, in analogia a quanto concordato per l'Operazione 7.5.1 e la Misura 19, si ritiene di riportare anche in questo caso nel testo delle singole Operazioni quanto chiarito.

Descrizione delle modifiche proposte

A) Nel testo dell'**Operazione 7.4.1** Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane", al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)", la prima parte viene integrata come segue:

Contributo in conto capitale pari al 90 % della spesa ammessa - laddove gli Orientamenti (punto 649) prevedono il 100% detratte le presunte entrate nette - in quanto si è valutato ex ante come le eventuali entrate nette possano essere al massimo pari al 10% degli investimenti eseguiti.

(...)

B) Nel testo dell'**Operazione 7.5.1** "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione", al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)", la prima parte viene integrata come segue:

Contributo in conto capitale pari al 90% della spesa ammessa - laddove gli Orientamenti (punto 649) prevedono il 100% detratte le presunte entrate nette - in quanto si è valutato ex ante come le eventuali entrate nette possano essere al massimo pari al 10% degli investimenti eseguiti.

(...)

C) Nel testo dell'**Operazione 19.2**, al Paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" la prima parte viene integrata come segue:

Le intensità di sostegno saranno definite nei PSL a livello di singola operazione, nei limiti previsti dal Reg. 1305/2013 (All 2) o nei limiti del regime di aiuti di Stato applicabili. Il Gal può fissare un'intensità di aiuto superiore rispetto ad una misura "standard" del PSR sulla base di criteri non discriminatori e in virtù del

valore aggiunto delle misure attivate con il CLLD Leader (es. interesse collettivo, innovatività a livello locale, disponibilità finanziaria). *Per le Operazioni attivate dai GAL non previste dal PSR l'intensità massima di aiuto - laddove gli Orientamenti (punto 649) prevedono il 100% detratte le presunte entrate nette - è stata definita ad un livello percentuale inferiore in quanto si è valutato ex ante come le entrate nette possano essere una percentuale degli investimenti eseguiti, variabile a seconda delle operazioni (Op. 7.4.1 20%, 7.5.2 10%, 7.6.3 10%, 7.6.4 beneficiari pubblici 20% e beneficiari privati 40%).*

Effetti previsti della modifica

I testi delle Operazioni PSR interessati dalla questione "entrate nette" vengono integrati con le precisazioni relative all'intensità di aiuto concessa.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell'Accordo di partenariato.

4: Aiuti di Stato – Aggiornamento Capitolo 13

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito delle modifiche finanziarie descritte nella scheda n. 1, occorre aggiornare gli importi di alcune misure presenti nel Capitolo 13 (Elementi per la valutazione dell'aiuto di Stato).

Si precisa in particolare che:

- per la M1 l'importo del regime non viene modificato in quanto la riduzione della dotazione totale della misura si riferisce solo alla parte agricola ed è pari a ca. 5,7 Meuro, mentre la quota parte del regime riguardante le attività rurali (diverse da agricoltura e foreste) è stata stimata in 400.000 euro;
- le variazioni relative a M 4.4.1 e M 4.4.2 non sono pertinenti in quanto tali operazioni non costituiscono aiuto e pertanto non vengono conteggiate.

Il medesimo Capitolo 13 viene inoltre aggiornato con i riferimenti dell'aiuto per l'Operazione 2.1.1, a seguito della comunicazione di esenzione effettuata nel corso del 2020.

Viene infine inserito il punto 13.20 relativo all'introduzione della nuova M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", con la dicitura "non pertinente" in quanto il sostegno concesso non costituisce aiuto di Stato, riguardando esclusivamente il settore agricolo (art. 42 TFUE).

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo del **Capitolo 13** viene così modificato:

MO2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

*Titolo del regime di aiuti: **Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 39 e 46***

FEASR (in EUR): 804.042,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.060.620,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.864.662,00

Indicazione*:

Operazione 2.1.1: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 39 e 46 - Aiuto SA.57999(2020)

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme al Reg. (UE) n.702/2014 e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

La concessione dell'aiuto potrà avvenire anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

FEASR (in EUR): ~~2.371.600,00~~ **1.155.429,27**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~3.128.400,00~~ **1.524.137,69**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~5.500.000,00~~ **2.679.566,96**

(omissis)

M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C 204/01 e s.m.i); Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione; Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione ("de minimis")

FEASR (in EUR): ~~15.262.588,00~~ **15.122.397,37**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~20.133.024,00~~ **19.948.097,22**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~35.395.612,00~~ **35.070.494,59**

(omissis)

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (art. 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

Indicazione*:

Non pertinente

Effetti previsti della modifica

Vengono aggiornati gli importi dell'aiuto per alcune misure del Capitolo 13, nonché i riferimenti giuridici in merito al regime di aiuto comunicato nel 2020.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell'Accordo di partenariato.

5: Aiuti di Stato - Integrazione alle Operazioni 7.2.1 e 7.4.1 (notifica “borgate montane”)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L’art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l’applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito della notifica alla Commissione europea del regime di aiuto relativo alle Operazioni PSR 7.2.1 e 7.4.1 (cd. “borgate montane”) effettuata in data 19 giugno 2020 tramite Sistema SANI2, la stessa Commissione con nota Ares(2020)4213316 del 11/08/2020 ha richiesto alcuni chiarimenti e integrazioni al testo delle Operazioni interessate.

Si ritiene quindi di adeguare i testi delle Operazioni citate alle richieste della Commissione, modificandoli opportunamente.

Descrizione delle modifiche proposte

A) Nel testo dell’**Operazione 7.2.1** “Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane”, il paragrafo “Beneficiari” viene così modificato:

Comuni ~~e altri soggetti pubblici~~ proprietari delle strutture oggetto di intervento o aventi titolo sulle medesime.

B) Nel testo dell’**Operazione 7.4.1** “Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane”:

- il paragrafo “Beneficiari” viene così modificato:

Comuni ~~e altri soggetti pubblici~~ proprietari delle strutture oggetto di intervento o aventi titolo sulle medesime.

- il paragrafo “Costi ammissibili” viene così modificato:

Investimenti materiali di Realizzazione e/o potenziamento di:

- biblioteche e laboratori linguistici e di lettura,
- laboratori per attività artistiche, culturali, teatrali e musicali,
- laboratori informatici e multimediali,
- laboratori finalizzati alla diffusione delle conoscenze scientifiche ed ambientali,
- laboratori ed impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie.

Sono ammissibili:

- a) gli interventi di recupero, restauro e riqualificazione di edifici e loro pertinenze;
- b) l’acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso *hardware*), arredi;
- c) le spese generali e tecniche, nel limite massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi [lettere a) e b)];
- d) l’acquisto e la realizzazione di software.

Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.

~~Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui~~ **L'IVA non rappresenta un costo ammissibile tranne nel caso in cui non sia recuperabile sulla base della legislazione nazionale, come disposto all'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.**

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

Non sono ammissibili al sostegno le spese per l'acquisto di terreni o fabbricati.

Effetti previsti della modifica

I testi delle Operazioni PSR interessati vengono adeguati alle richieste della Commissione.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell'Accordo di partenariato.

**M21 - SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI
PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DI COVID-19 (ART. 39 TER)**

1. Base giuridica

Articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, articolo 46.

Articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014

2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” ha lo scopo di fornire in tempi rapidi un’assistenza di emergenza alle aziende agricole dei settori selezionati particolarmente colpite dalla crisi di COVID-19, e garantire la continuità delle loro attività economiche mettendo a disposizione una certa liquidità, come previsto dall’art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013.

La misura prevede un unico tipo di operazione:

Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”,

articolata in tre azioni:

- Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;
- Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche;
- Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari.

Il presente tipo di operazione contribuisce al fabbisogno 04 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) del presente programma ed è collegato direttamente alla focus area 2A volta a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole. Esso concorre inoltre agli obiettivi trasversali

ambiente e cambiamento climatico garantendo la continuità delle attività economiche e di conseguenza scongiurando il rischio di desertificazione produttiva delle zone rurali.

1. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

21.1.1 SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE CHE ALLEVANO BOVINI DA CARNE, ALLE AZIENDE FLORICOLE E FLOROVIVAISTICHE E ALLE AZIENDE APISTICHE

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

1. Descrizione del tipo di intervento

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, gli allevamenti di bovini da carne nati e/o allevati in Piemonte. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto, visto che, come conseguenza del calo della domanda è calato il prezzo di vendita dei vitelloni da macello. Gli allevatori sono stati impossibilitati a destinare alla macellazione una parte dei capi, come dimostrano anche i dati sul numero di capi macellati nella prima metà del 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 (le valutazioni sono da riferirsi ai bollettini ISMEA del prezzo dei bovini da macello e alle rilevazioni mensili della Camera di commercio di Cuneo). Quanto sopra descritto ha comportato un aggravio di costi per gli allevatori, avendo dovuto alimentare e mantenere in azienda i capi per un periodo più lungo.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti bovini da carne, sia di capi di razza "Piemontese" certificati che gli altri. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico da carne, che risulta essere tra i più penalizzati secondo studi e valutazioni fatte dalla Regione Piemonte ed è particolarmente strategico per la realtà regionale, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Con la presente azione si intende fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori del settore della floricoltura e del vivaismo di piante ornamentali, particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.

Gli agricoltori del settore, infatti, sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, sia a causa delle restrizioni agli spostamenti messe in atto dalle pubbliche autorità, sia per la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, sia infine per l'annullamento o il notevole ridimensionamento di eventi e manifestazioni, come ad esempio matrimoni, funerali, ecc. nei quali i fiori e le piante ornamentali vengono ampiamente utilizzati. Le misure di contenimento dell'epidemia adottate in Piemonte hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli

agricoltori tali da giustificare l'erogazione di un pagamento *una tantum*.

Le aziende agricole rientranti nel campo di applicazione della presente azione sono quelle attive nei seguenti settori:

- coltivazione di fiori o di piante ornamentali;
- coltivazione di vivai di piante ornamentali.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e alle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, le aziende apistiche. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto per le seguenti cause:

- limitazione delle visite agli apiari;
- mancata o limitata possibilità di spostamenti degli apiari (nomadismo, servizi di impollinazione, necessità di nutrire le api al termine delle fioriture);
- assenza di apertura di mercati per la vendita diretta;
- mancanza di manodopera stagionale;
- difficoltà di approvvigionamento di tutti i materiali necessari all'azienda apistica, per la nutrizione artificiale, tenuto conto del buon andamento climatico di inizio stagione con anticipato sviluppo delle famiglie e elevato consumo delle scorte;

Si è verificato un calo della domanda e di conseguenza è calato il prezzo di vendita del miele.

Ciò ha comportato un aggravio di costi per gli apicoltori, che hanno dovuto alimentare e mantenere le api per un lungo periodo e in molti casi sono state perse intere famiglie di api.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti apistici. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico, che risulta essere tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19 ed essendo il Piemonte la prima regione italiana per consistenza del patrimonio apistico, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale erogato sulla base di un importo forfettario.

3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);

1. Beneficiari

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

- a) Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), con allevamenti da carne
- b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale l'allevamento di animali da carne

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

- a) Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.
- b) Cooperative agricole di produzione che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Apicoltori singoli o associati con sede legale in Piemonte che allevano almeno 52 alveari. Il limite relativo al numero di alveari è stabilito dalla Regione in considerazione del fatto che da quel valore si stima che la produzione media annua di miele non rientri più nel cosiddetto autoconsumo ma debba essere commercializzata, pertanto si tratta di aziende che da questa attività ricavano un reddito.

2. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

3. Condizioni di ammissibilità

Per tutte le azioni

Il beneficiario deve raggiungere un importo del premio erogabile di almeno 200 euro.

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Al momento della presentazione della domanda:

1. il soggetto richiedente deve essere titolare di allevamento zootecnico ricadente nel territorio della Regione Piemonte e detentore di animali bovini da carne identificato sulla base dell'orientamento tecnico-economico (l'OTE di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale) OTE 460 (460. Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso) e del Codice stalla ASL. Le aziende con OTE diverso da 460 dovranno allegare il registro di stalla.
2. presenza nel fascicolo aziendale del codice stalla e attività svolta nel periodo 01/01/2020 – 31/07/2020;
3. l'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Al momento della presentazione della domanda di sostegno:

1. il soggetto richiedente deve essere iscritto all'anagrafe agricola unica del Piemonte dalla quale deve risultare che l'azienda di cui è titolare nell'annata agraria 2019-2020 ha praticato la coltivazione di fiori, di piante ornamentali o di vivai di piante ornamentali;
2. l'azienda deve avere una superficie agricola utilizzata, dichiarata nel fascicolo aziendale, di almeno 1.000 m2 complessivi relativamente alle coltivazioni di cui al punto precedente;
3. l'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve:

- essere titolare di un'azienda apistica e deve aver presentato denuncia annuale di possesso alveari per l'anno 2019 attraverso la registrazione sull'anagrafe apistica nazionale;
- essere in possesso di partita IVA per attività apistica od agricola alla data di presentazione della domanda;
- essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- allevare almeno 52 alveari, rilevati dall'ultimo censimento apistico nazionale;
- avere costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda;
- avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrare di operare in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie se di terzi.

L'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

4. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti ammissibili al sostegno sia superiore alle risorse finanziarie stanziato, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

5. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo maggio - luglio 2020, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione < 51 capi), quelle con perdite intermedie (dimensione da 52 a 200 capi) e quelle con perdite maggiori (dimensione > 200 capi).

Gli importi del contributo pubblico erogabile una tantum sono i seguenti:

- CLASSE I : aziende con perdite minori: aiuto 1.000 €;
- CLASSE II: aziende con perdite intermedie: aiuto 1.500 €;
- CLASSE III: aziende con perdite maggiori: aiuto 2.500 €;

L'importo massimo del sostegno è 2.500 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per capo bovino. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Al fine di destinare il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19 l'importo della somma forfettaria è modulato come segue:

- aziende che coltivano fiori o piante ornamentali: 3000 euro
- aziende che coltivano vivai di piante ornamentali: 1200 euro

Tale importo è erogato a tutte le aziende che posseggono una SAU, dichiarata nel fascicolo aziendale, di almeno 1.000 mq complessivi, investiti con le coltivazioni oggetto dell'Azione.

L'importo massimo del sostegno è fissato a 3.000 euro.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo marzo - luglio 2020, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione da 52 a 150 alveari), quelle con perdite intermedie (dimensione da 151 a 300 alveari) e quelle con perdite maggiori (dimensione > 301 alveari).

Gli importi del contributo pubblico erogabile una tantum sono i seguenti:

- CLASSE I: aziende con perdite minori: importo erogato pari a 500,00 euro;
- CLASSE II: aziende con perdite intermedie: importo erogato pari a 1.000,00 euro;
- CLASSE III: aziende con perdite maggiori: importo erogato pari a 1.700,00 euro.

L'importo massimo del sostegno è 1.700 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per alveare. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.

6. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Per questa azione si sottolinea in particolare il rischio legato ai controlli sul numero di capi.

Per tutte le azioni

Il maggior rischio individuato è quello della sovracompensazione, sia per il rapporto tra importo erogato e danno subito, sia per la possibile sovrapposizione con altri interventi regionali e nazionali volti a perseguire finalità analoghe a quelle della presente misura.

1. Misure di attenuazione

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Il numero dei capi viene controllato sia tramite anagrafe agricola che attraverso la BDN Zootecnica. Inoltre le aziende con OTE diverso da 460 dovranno allegare il registro di stalla.

Per quanto riguarda il rischio di sovracompensazione:

1) La filiera dei vitelloni non sarà sostenuta dalle misure nazionali rivolte alle filiere zootecniche in crisi (in attuazione del DL Rilancio, art. 222) che si focalizzano su suini, ovicaprini e vitelli (macellati ad età inferiore ad 8 mesi). Si tratta di una carenza rilevante per la nostra Regione, dato il peso economico di questa filiera e la sua valenza strategica in relazione al perseguimento della qualità (alta incidenza di produzioni certificate).

La conversione in legge del DL Rilancio ha portato ad una diversa definizione degli interventi destinati alle filiere (art. 222) impostati essenzialmente, oltre che per le misure destinate al settore vitivinicolo, sull'esonero straordinario del versamento dei contributi per datori di lavoro (per la prima metà del 2020).

A tale misura si affianca Il "Fondo di emergenze per le filiere zootecniche in crisi" (D.M. 23 luglio 2020) che prevede un budget di 90 mln €, destinati ad aiuti diretti e ammasso privato; sulla base del relativo decreto emanato il 23 luglio 2020, si evince che i meccanismi di aiuto previsti per il comparto bovino da carne sono finalizzati ai vitelli e sostanzialmente escludono dagli aiuti la filiera dei vitelloni, sulla quale si basa il comparto in Piemonte. Tale carenza suggerisce di considerare la Misura 21 del PSR come strumento per fornire un aiuto al settore vista la sua rilevanza nell'economia agroalimentare del Piemonte.

2) Consideriamo a titolo di esempio un allevamento di 100 capi, per il quale il premio previsto è 1.500 €.

Consideriamo:

- una % media di capi macellati all'anno, ad un peso vivo medio di 600 Kg, con le ovvie differenze tra ciclo chiuso: media 30% e ristallo da ingrasso: media 100%

- una diminuzione media del prezzo/kg peso vivo pari al 7% (ad es. da 3 €/kgpv a 2,79 €/Kgpv);

tale allevamento avrà minori ricavi pari a circa:

- 3.780€ (30 capi macellati x 600Kg/capo x 0,21centesimi di riduzione prezzo) se a ciclo chiuso

- 12.600€ (100 capi macellati x 600Kg/capo x 0,21centesimi di riduzione prezzo) se allevamento da ingrasso di ristalli.

A questi minori ricavi si aggiungono i maggiori costi pari a 75 €/capo/mese di spese di alimentazione.

Non vi è quindi il rischio di sovracompensare il danno con l'erogazione dell'aiuto.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Per quanto riguarda il rischio di sovracompensazione:

1) Gli importi di aiuto previsti consentono di non sovracompensare il danno subito dall'azienda in quanto sarebbero pari a circa il 50% della produzione standard normalmente commercializzata nel periodo marzo-maggio da un'azienda con 1000 mq di superficie coltivata a fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali. In particolare, applicando la produzione standard (calcolata dal Crea-PB e validata da Eurostat e DG AGRI) a tale superficie, si ottiene quanto segue:

- Calcolo dell'aiuto per aziende che coltivano fiori o piante ornamentali:

Valore della Produzione Standard ad ettaro (nel caso di colture all'aperto): 100.000 €

Valore della Produzione Standard/1000 mq : 10.000 €

Valore della Produzione Standard perso a seguito delle misure imposte nel lockdown: 10.000 x 60% = 6000 euro (ricerca IRES Piemonte)

Aiuto pari al 50% del danno subito: 3000 euro

- Calcolo dell'aiuto per aziende che coltivano vivai di piante ornamentali:

Valore della Produzione Standard ad ettaro: 48.000 €

Valore della Produzione Standard/1000 mq : 4.800 €

Valore della Produzione Standard perso a seguito delle misure imposte nel lockdown: 4.800 euro

x 50% = 2400 euro (ricerca IRES Piemonte)

Aiuto pari al 50% del danno subito: 1200 euro

2) Non risulta che vi siano per questo settore ulteriori agevolazioni a livello nazionale o regionale aventi la medesima finalità della Misura 21.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Per quanto riguarda il rischio di sovracompensazione:

1) Ipotizzando una valorizzazione a 8 euro/kg e una mancata resa - per alveare esposto alla crisi - di 25 kg, si genererebbe una perdita di ricavo per alveare di circa 200 euro. Considerato il premio massimo concedibile di 1.500 € per beneficiario e considerato il limite di ammissibilità pari a 52 arnie per beneficiario, che comporta una perdita di ricavi pari a 10.400 €, non si ritiene che sussista alcuna sovracompensazione.

2) Non risultano ulteriori agevolazioni a livello nazionale o regionale aventi la medesima finalità.

2. Valutazione generale della misura

Cfr. la parte generale della misura

2. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

1. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura, oltre a quelli di natura trasversale del tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), sono classificabili con la tipologia R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Nello specifico, le cause di rischio più frequenti sono:

1. Controlli: in relazione al massimale dell'aiuto e alla sovracompensazione dell'aiuto.

1. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e disposizioni tecniche) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche, con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

Nei bandi dell'AdG e nei manuali procedurali di Arpea devono essere specificati tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire e la predisposizione della documentazione necessaria alla loro registrazione.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate;
2. Controlli amministrativi anche tramite l'interrogazione di banche dati certificati eseguiti in fase d'istruttoria delle domande di pagamento;
3. Controlli in loco (così come previsti dalla regolamentazione comunitaria) sulle domande di pagamento.

1. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore ARPEA valutano le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure al fine di assicurare l'uniformità e la correttezza nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione della documentazione necessaria alla tracciatura delle attività, predisposta all'interno del Sistema informativo SIAP. Verrà fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

2. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

3. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

Allegato 2 – Modifica del piano finanziario - Ipotesi B2

10.3 Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)					
Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) VIGENTE	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%	2.508.808,42	2.351.102,25	(2A)
			1.011.703,00	979.721,37	(2B)
			771.316,81	715.816,63	(3A)
			718.487,00	685.532,12	(3B)
			5.185.401,89	3.627.542,84	(P4)
			886.442,18	413.014,69	(5A)
			529.837,00	455.273,43	(5C)
			332.024,00	302.202,37	(5D)
			320.166,00	285.065,16	(5E)
			1.320.657,80	1.317.209,67	(6B)
Total			13.584.844,10	11.132.480,53	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)					
Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) VIGENTE	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%	49.696.508,03	49.696.508,03	(2A)
			18.304.440,00	18.304.440,00	(2B)
			37.083.200,00	37.083.200,00	(3A)
			2.494.060,80	2.143.861,72	(P4)
			5.174.400,00	5.174.400,00	(5D)
Total			112.752.608,83	112.402.409,75	
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					
Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) VIGENTE	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 -	Main	43.12%	2.371.600,00	1.155.429,27	(2A)
			24.168.760,00	24.168.760,00	(2B)

Altre regioni				
Total			26.540.360,00	25.324.189,27

M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) VIGENTE	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%	1.177.129,73	1.036.939,10	(2A)
			3.884.939,74	3.884.939,74	(3A)
			63.469,35	63.469,35	(3B)
			2.339.482,02	2.339.482,03	(P4)
			272.501,74	272.501,74	(5A)
			3.905.058,17	3.905.058,17	(5C)
			6.468,00	6.468,00	(5D)
			6.468,00	6.468,00	(5E)
			5.618.536,00	5.618.536,00	(6B)
		318.476,04	318.476,04	(6C)	
Total			17.592.528,80	17.452.338,17	

M21 - sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID- 19 (art. 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) VIGENTE	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%	-	4.158.924,00	(2A)
			0,00	4.158.924,00	
Total			0,00	4.158.924,00	

IPOTESI DI PROPOSTA di MODIFICA _ 10 B2

Importi in spesa pubblica

MODIFICA n.	Operazioni che cedono risorse					Operazioni che acquisiscono risorse						
	Focus Area	Operazione		Dotazione Vigente	Proposta modifiche	Nuova dotazione PROPOSTA	Focus Area	Operazione		Dotazione Vigente	Proposta modifiche	Nuova dotazione PROPOSTA
	Tutte	1.1.1	Formazione	12.168.708,11	- 3.009.661,12	9.159.046,99						
	Tutte	1.2.1	Informazione	18.836.032,34	- 2.677.638,43	16.158.393,91						
	4A	4.4.1	Elementi naturaliformi dell'agroecosistema	2.765.769,40	- 782.530,00	1.983.239,40						
	4A	4.4.2	Difesa del bestiame dalla predazione di canidi	34.230,60	- 29.620,00	4.610,60	2A	21.1.1	COVID	-	9.645.000,00	9.645.000,00
	2A	6.4.1	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole	5.500.000,00	- 2.820.433,04	2.679.566,96						
	2A	16.9.1	Progetti di agricoltura sociale	600.000,00	- 325.117,41	274.882,59						
						- 9.645.000,00						9.645.000,00

ALLEGATO 3 – Modifiche indicatori – Ipotesi B2

Piano di indicatori

P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	31.504.740,45	25.817.440,90	Riduzione dotazione finanziaria M1
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	40.799.000,00	40.473.882,59	Riduzione dotazione finanziaria Op 16.9

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	74,00	74,00	L'indicatore non viene modificato alla luce del fatto che lo spostamento dalla 16.9 è di ridotta entità e relativo ad economie.

1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	29.790,00	23.170,00	Ridotto in maniera proporzionale alla riduzione delle singole FA. Alcune FA non sono state ridotte alla luce dell'entità ridotta della riduzione o in caso di raggiungimento dell'obiettivo già avvenuto. Pertanto, complessivamente, vi è una riduzione del valore dell'indicatore (-22%) meno che proporzionale della riduzione finanziaria (-25%)

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	9.800,00	9.350	L'indicatore viene ridotto proporzionalmente alla riduzione di risorse dell' op. 1.1.1 su questa FA.
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	3.650.630,00	3.486.063	Riduzione dotazione finanziaria 1.1.1
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	5.818.201,00	5.452.463	Riduzione dotazione finanziaria M1
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	13.750.000,00	6.698.917	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria Op 6.4.1
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	5.500.000,00	2.679.567	Riduzione dotazione finanziaria Op 6.4.1
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.729.893,00	2.404.775	Riduzione dotazione finanziaria Op 16.9.1
M21 - sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID- 19 (art 39 ter)	Totale spesa pubblica in EUR	0	9.645.000	Introduzione M 21
M21 - sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID- 19 (art 39 ter)	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	5.450	Introduzione M 21

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.630,00	1.550,00	L'indicatore viene ridotto proporzionalmente alla riduzione di risorse dell' op. 1.1.1 su questa FA.
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	771.250,00	736.551,00	Riduzione dotazione finanziaria 1.1.1
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	2.346.250,00	2.272.081,11	Riduzione dotazione finanziaria M1

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatori

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	2.770,00	2.400,00	L'indicatore viene ridotto proporzionalmente alla riduzione di risorse dell' op. 1.1.1 su questa FA
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	766.268,10	668.447,40	Riduzione dotazione finanziaria Op.1.1.1
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.788.768,10	1.660.057,09	Riduzione dotazione finanziaria Op. 1.1.1

3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatori

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	400,00	400,00	L'indicatore non viene ridotto data la minima entità di riduzione di risorse dell' op. 1.1.1 su tale FA
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	195.000,00	190.094,50	Riduzione dotazione finanziaria Op.1.1.1
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.666.250,00	1.589.824,03	Riduzione dotazione finanziaria Op. 1.1.1

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	6.430	2.730	L'indicatore viene ridotto proporzionalmente alla riduzione di risorse dell' op. 1.1.1 su questa FA
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	3.021.878	1.275.944	Riduzione dotazione finanziaria Op.1.1.1
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	10.793.652	7.180.807	Riduzione dotazione finanziaria Op. 1.1.1
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	185	159	L'indicatore viene ridotto proporzionalmente alla riduzione di risorse della sottomisura 4.4
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	5.800.000	4.971.850	Riduzione dotazione finanziaria sottomisura 4.4
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	5.800.000	4.971.850	Riduzione dotazione finanziaria sottomisura 4.4

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	2.200	210	L'indicatore viene ridotto proporzionalmente alla riduzione di risorse dell' op. 1.1.1 su questa FA
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.030.000	86.424	Riduzione dotazione finanziaria Op.1.1.1
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	2.055.756	957.826	Riduzione dotazione finanziaria Op. 1.1.1

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	260	230	L'indicatore viene ridotto proporzionalmente alla riduzione di risorse dell' op. 1.1.1 su questa FA
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	125.000	111.923	Riduzione dotazione finanziaria Op.1.1.1
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.228.750	1.055.829	Riduzione dotazione finanziaria Op. 1.1.1

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	90,00	90,00	L'indicatore non viene ridotto data la minima entità di riduzione di risorse dell' op. 1.1.1 su tale FA
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	45.000,00	42.357,00	Riduzione dotazione finanziaria Op.1.1.1
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	770.000,00	700.840,37	Riduzione dotazione finanziaria M1

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	40	40	L'indicatore non viene ridotto data la minima entità di riduzione di risorse dell' op. 1.1.1 su tale FA
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	20.000	17.871	Riduzione dotazione finanziaria Op.1.1.1
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	742.500	661.097	Riduzione dotazione finanziaria M1

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	4.400	4.400	L'operazione 1.1.1. FA 6B non è oggetto di modifica
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.699.000	1.699.000	L'operazione 1.1.1. FA 6B non è oggetto di modifica
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.062.750	3.054.753	Riduzione dotazione finanziaria M1

7. Descrizione del quadro di riferimento dei risultati

7.1 Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target absolute value (a-b)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	246.235.986,00 252.295.528,81	7.000.000,00	239.235.986,00 245.295.528,81
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	153.481.811,00 153.276.674,02		153.481.811,00 153.276.674,02
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	408.565.410,00 404.140.413,91		408.565.410,00 404.140.413,91
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	82.325.224,00 80.903.811,57	4.000.000,00	78.325.224,00 76.903.811,57
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	163.928.766,00 163.920.770,21		163.928.766,00 163.920.770,21